

Nota esplicativa alla tabella per il danno biologico 2010

1. Le novità del 2009

La tabella del danno biologico per il 2009 elaborata dal Tribunale di Roma per il 2009 porta con sé due variazioni.

La prima è quella ordinaria in quanto gli importi del 2008 sono stati adeguati della percentuale elaborata dall'Istat in relazione all'aumento del costo della vita per impiegati ed operai, pari al 3,3%.

La seconda innovazione è conseguenza di un ripensamento sulle ragioni per le quali nel 2007 si giunse ad applicare i parametri delle micropermanenti di cui alla legge 57/2001 anche a tutto il restante danno biologico che sia conseguenza di illecito o di inadempimento contrattuale.

Tale soluzione non è apparsa adeguatamente fondata dal momento che risulta operare una estensione analogica della disciplina dettata specificamente per i danni derivanti da incidente stradale a fatti espressamente non disciplinati.

In realtà il ricorso all'analogia in questo caso appare tradire la ratio della legge 57/2001.

Quando la stessa venne approvata, infatti, il legislatore era alla ricerca di un punto di equilibrio tra le richieste di aumento dei premi assicurativi da parte delle Assicurazioni esercenti l'Assicurazione obbligatoria auto e l'incremento degli importi liquidati come risarcimento a seguito di incidenti stradali anche sulla base dei valori medi liquidati dai diversi tribunali e che si erano comunque trasformati in un parametro di cui le Assicurazioni non potevano non tenere in considerazione nella definizione dei sinistri in sede stragiudiziale.

Tale punto di equilibrio venne identificato con la legge 57/2001, sia pure limitata alle sole lesioni comportanti un danno biologico compreso tra 1 e 9 punti, le cd micropermanenti, che da un lato introdusse una determinazione legislativa dei criteri di valutazione del danno biologico – attuata con una nuova tabella di valutazione delle infermità – e dei parametri di determinazione

dell'importo del danno biologico da aggiornare annualmente con decreto ministeriale – importo che venne individuato in prossimità dei parametri utilizzati da Roma, notevolmente inferiori ai parametri utilizzati presso altri Tribunali -, e dall'altro mediante la adozione di una serie di soluzioni ed obblighi per le compagnie di assicurazione diretti a garantire la effettiva concorrenza tra le stesse, consentendo ad esempio procedure più semplici per cambiare assicurazione, ricevere l'attestato del rischio, per poter ottenere un preventivo di spesa.

Tali soluzioni, quindi, erano destinate ad operare una sorta di compensazione tra le parti al fine di ottenere un calmieramento contemporaneo dell'aumento dei premi e dei risarcimenti per le sole micro permanenti.

Alla base delle valutazioni operate dal Parlamento vi erano i calcoli economici attuariali definiti per la applicazione del meccanismo ai soli casi specificamente previsti dalla legge stessa.

Sotto questo aspetto una interpretazione che estenda il risultato di tale contemperamento anche a diversi settori nei quali sono comunque presenti le Assicurazioni, determina un incremento dell'effetto di calmieramento unicamente sul lato dei risarcimenti non essendovi alcuna contropartita per gli utenti dal momento che negli altri casi di assicurazione contro i danni non si applicano in via estensiva le facilitazioni per i contraenti previste dalla legge 57/2001.

Non ci si trova di conseguenza dinanzi ad una eadem ratio che possa giustificare il ricorso alla analogia, ma piuttosto di una soluzione che comporta distorsioni del sistema che il legislatore non ha ritenuto di introdurre.

Si è, pertanto, deciso di non ricorrere più all'utilizzazione della tabella per le micropermanenti per situazioni diverse da quelle specificamente disciplinate dalla legge 57/2001 e, di conseguenza si è proceduto a ripristinare i primi 9 punti della tabella del danno biologico da applicare in tutti i casi diversi dalla circolazione stradale, riprendendo i valori del Tribunale di Roma validi per il

2006 ed operandone un aggiornamento al 2009 tenendo conto dell'incremento del costo della vita.

Dalla entrata in vigore delle nuove tabelle le stesse si applicheranno completamente in tutti i casi diversi dalla circolazione stradale, mentre per la circolazione stradale le stesse troveranno applicazione a partire dal 10% secondo quanto previsto dalla legge.

Per il danno biologico conseguente ad incidenti stradali che secondo i parametri di legge verrà determinato in misura compresa tra l'1 ed il 9 % troverà applicazione la tabella per le cd micropermanenti e l'importo della inabilità temporanea definito sempre secondo i parametri della legge 57/2001 trasfusi, dopo l'abrogazione, nell'articolo 139 del d. lgs. 209/2005.

2. Anno 2010

Per l'anno 2010 si è ritenuto l'opportunità di confermare le valutazioni operate nell'anno 2009 rinviando all'anno 2011 una eventuale rivisitazione sulla base della verifica dei risultati della applicazione della tabella in questione.

E' stato, pertanto, operata unicamente una rivalutazione degli importi sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'Istat per l'anno 2009.

3. Anno 2011

Per l'anno 2011 si è ritenuto l'opportunità di confermare le valutazioni operate nell'anno 2009 rinviando all'anno 2012 una eventuale rivisitazione sulla base della verifica dei risultati della applicazione della tabella in questione.

E' stato, pertanto, operata unicamente una rivalutazione degli importi sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'Istat per l'anno 2010.

Liquidazione dell'ulteriore danno non patrimoniale

Per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale, il programma per l'anno 2011 contiene una rilevante novità.

Sono noti i parametri indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26792/2008, secondo cui il ristoro del danno non patrimoniale compete a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale; b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. E' altresì noto che tali parametri non possono trovare applicazione secondo criteri predeterminati, dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).

Tuttavia, per il concreto esercizio del relativo potere del giudice, si è ritenuto necessario prendere in considerazione un criterio che utilizzi, al fine di individuare la somma adeguata a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico, tenuto conto che nelle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale non era compresa alcuna quota relativa al cd danno non patrimoniale soggettivo e che l'aumento in misura percentuale del danno biologico liquidato, in quanto stabilito caso per caso, poteva rispondere alle esigenze di personalizzazione del risarcimento.

Sotto questo aspetto si è ben consci del fatto che al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, la suprema corte ha avuto modo di ricordare che nella

quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).

Di conseguenza il meccanismo individuato non vuole determinare la attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, bensì la previsione di un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo.

L'esercizio del potere equitativo non consegue, infatti, ad una valutazione arbitraria da parte del giudice, ma consiste nella determinazione dell'importo che meglio corrisponde alle specifiche caratteristiche del caso concreto sulla base di parametri di carattere generale. Lo sforzo di individuare tali parametri, peraltro, è stato compiuto partendo proprio dalle liquidazioni volta a volta operate dai giudici del medesimo Tribunale che si occupano del medesimo contenzioso, ossia secondo un procedimento induttivo che mira alla individuazione di criteri di giudizio condivisi, senza proporre modelli di conformismo giurisprudenziale.

La finalità della predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consiste nel fare in modo che si possa ricostruire l'iter logico attraverso il quale anche diversi giudici sono giunti alla determinazione del relativo importo, e consente di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rapportabilità degli importi in caso di sostanziale equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto esistente.

Non vi è dubbio, infatti, che da un lato il risarcimento non è collegato al giudice ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché ciascun danneggiato si veda liquidare il

danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati ed al tempo stesso consenta di ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice, di fronte ad una determinata situazione – spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzioni –, ha attribuito un determinato risarcimento.

Tale soluzione, inoltre, risponde anche alla esigenza generalmente avvertita di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione del giudice – si tratta di una delle esigenze per le quali si avviò la riflessione che giunse alla creazione di un sistema tabellare per la valutazione del danno biologico, sistema che ha dato buona prova di sé essendo alla base degli interventi legislativi in materia di cd micropermanenti e macro permanenti – al fine di agevolare il funzionamento dei modelli di definizione precontenziosa dei conflitti, tenuto conto che l'intero sistema del risarcimento in materia di circolazione dei veicoli è basato proprio sulla capacità delle assicurazioni e dei danneggiati di trovare un corretto componimento delle rispettive posizioni.

Sotto questo aspetto la indicazione come valore di riferimento della metà di quanto liquidato a titolo di danno biologico, indicato nelle note esplicative alle tabelle 2009 e 2010, serviva soltanto a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato tenendo conto delle circostanze del caso concreto; considerando in ogni caso che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in materia di circolazione stradale o, comunque, nelle fattispecie nelle quali sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi – quale il pregiudizio all'onore cui si riferisce la sentenza richiamata della corte di cassazione - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.

Tanto premesso, per il caso, invero molto frequente nelle decisioni dei giudici, di danno non patrimoniale provato in via presuntiva, sulla scorta delle allegazioni della parte, sulla base dell'ordinario pregiudizio conseguente alla tipologia delle lesioni, si ritiene che si possano ulteriormente individuare fasce di oscillazione che attribuiscano un importo pari al 5% per ogni fascia di dieci punti

di danno biologico, con una base comunque del 10%, maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso concreto.

Va ribadito che i valori quantitativi delle fasce di oscillazione enucleate sono stati ricavati partendo proprio da una considerazione della media delle liquidazioni, volta a volta operate dai giudici del medesimo Tribunale che si occupano del medesimo contenzioso, nella auspicata individuazione di criteri di giudizio condivisi, lontani da un modello di automatismo conformistico.

Per meglio comprendere il concreto funzionamento delle fasce di oscillazione proposte, si può ipotizzare il seguente schema, per sviluppare a scopo meramente esemplificativo, come in concreto opera detto criterio, partendo da un valore-base di danno non patrimoniale, indicato, in ragione della percentuale-base del 5% per ogni fascia del 10%, nel punto medio della fascia di riferimento.

Dall'esame dello sviluppo del criterio proposto, è evidente che la divaricazione della forbice segue un andamento crescente in misura proporzionale alla gravità della lesione. Ciò dimostra, da un lato, che i margini di prevedibilità delle decisioni continuano ad essere inversamente proporzionali alla entità del danno e che il criterio proposto, proprio in quanto tendenzialmente riproduttivo dell'esistente, rappresenta un primo sforzo di razionalizzazione, che aspira naturalmente ad un ulteriore futuro affinamento.

**SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI SVILUPPO DEL CRITERIO
PER FASCE**

Scaglioni danno biologico	Percentuale-base danno non patrimoniale applicabile alla fascia	Range applicabile
Fino al 10%	15%	Dal 7,5% al 22,5%
Dal 10% al 20%	20%	Dal 10% al 30%
Dal 20% al 30%	25%	Dal 12,5% al 37,5%
Dal 30% al 40%	30%	Dal 15% al 45%
Dal 40% al 50%	35%	Dal 17,5% al 52,5%
Dal 50% al 60%	40%	Dal 20% al 60%
Dal 60% al 70%	45%	Dal 22,5% al 67,5%
Dal 70% al 80%	50%	Dal 25% al 75%
Dal 80% al 90%	55%	Dal 27,5% al 82,5%
Dal 90% al 100%	60%	Dal 30% al 90%

E' appena il caso di ricordare che la valutazione del danno non patrimoniale di cui ci si sta occupando non pretende di sostituirsi alla operazione di possibile personalizzazione – tenuto conto che, come riconosciuto dalla stessa corte di cassazione, il valore tabellare già corrisponde ad una situazione media e, quindi, la personalizzazione opera solo nel caso di situazioni che non possano ritenersi rientrare nella media - degli importi tabellari per adeguarli al caso concreto.

Tuttavia, rappresenta l'applicazione di una presunzione semplice che favorisce la prevedibilità delle decisioni, agevolando la definizione transattiva delle controversie, pur senza assorbire automaticamente il vecchio danno morale, e, quindi, consentendo tanto la personalizzazione ulteriore del danno tanto la prova del debitore circa la assenza di un danno non patrimoniale conseguente alla lesione.